

IMPOSTE SUL REDDITO

Il trasferimento della residenza all'estero: il nuovo quadro TR del modello Unico

di Federica Furlani

Ai sensi dell'**art. 166 del Tuir**, il trasferimento all'estero di soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la **perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi**, costituisce **realizzo**, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Per effetto dell'introduzione del **comma 2-quater**, ad opera dell'art. 91 D.L. 1/2012 (Decreto liberalizzazioni), tali soggetti che trasferiscono la residenza in Stati appartenenti all'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, possono richiedere la **sospensione dell'effetto del realizzo**.

Tale disposizione si applica ai trasferimenti effettuati **dopo il 24 gennaio 2012**.

Per effetto quindi dell'art. 166, comma 2-quater, Tuir e del **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2013**, i contribuenti che trasferiscono la residenza in altri Stati dell'Unione europea o appartenenti allo SEE possono quindi optare, in alternativa al versamento immediato dell'imposta dovuta sulla plusvalenza, per:

1. la **sospensione del versamento dell'imposta**, anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti in una stabile organizzazione residente; a tal fine la plusvalenza è riferita a ciascun cespote o componente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore e il totale dei maggiori valori trasferiti;
2. il **versamento rateale dell'imposta**, anche relativa a ciascun cespote; in tal caso le quote dovute sono maggiorate degli **interessi** nella misura prevista dall'art. 20 D.Lgs. 241/1997.

Il quadro TR del modello Unico 2014 è proprio deputato alla determinazione dell'imposta e all'opzione circa il suo versamento.

La **plusvalenza viene determinata unitariamente** in base al valore normale dei componenti

dell'azienda o del complesso aziendale non confluiti in una stabile organizzazione residente.

Le **perdite di esercizi precedenti** non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia. L'eccedenza, unitamente all'eventuale perdita di periodo, compensa la plusvalenza che emerge a seguito del trasferimento della residenza.

Le imposte sui redditi relative alla plusvalenza, della quale è sospesa la tassazione, sono determinate in via definitiva, senza tener conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento.

L'opzione per la sospensione si esercita indicando l'ammontare della plusvalenza sospesa e della corrispondente imposta sospesa negli appositi campi, **TR4**, rispettivamente colonna 2 e 3.

La sospensione non può riguardare:

1. **i maggiori e i minori valori dei beni di cui all'art. 85 del TUIR;**
2. **i fondi in sospensione d'imposta** di cui al comma 2 dell'art. 166 del TUIR, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
3. **gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia**, ivi compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir.

In alternativa al pagamento immediato e all'opzione per la sospensione, è **possibile optare per il versamento in quote costanti** (con maggiorazione di interessi) con riferimento all'esercizio in cui ha efficacia il trasferimento e ai nove successivi.

L'opzione per il versamento rateale si esercita indicando l'ammontare della plusvalenza rateizzata e della corrispondente imposta rateizzata negli appositi campi, **TR5**, rispettivamente, colonna 2 e 3, e l'importo della prima rata nella colonna 4.